

# EDILIZIA INDUSTRIA LATINA 1 LUGLIO 2015

LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	I.T.S.	E.V.R	E.D.R.	TOTALE	ORARIA	18,50%	4,95%	Str. 35%
<b>Op. 4° Livello</b> oraria	<b>1.176,51</b> 6,80	<b>521,25</b> 3,01	<b>258,45</b> 1,49	<b>59,59</b> 0,34	<b>10,33</b> 0,06	<b>2.026,13</b>	<b>11,71</b>	<b>2,17</b>	<b>0,58</b>	<b>4,10</b>
<b>Op. Specializzato</b> 3° Livello oraria	<b>1.092,46</b> 6,31	<b>519,16</b> 3,00	<b>236,90</b> 1,37	<b>55,33</b> 0,32	<b>10,33</b> 0,06	<b>1.914,18</b>	<b>11,06</b>	<b>2,05</b>	<b>0,55</b>	<b>3,87</b>
<b>Op. Qualificato</b> 2° Livello oraria	<b>983,22</b> 5,68	<b>516,43</b> 2,99	<b>213,73</b> 1,24	<b>49,80</b> 0,29	<b>10,33</b> 0,06	<b>1.773,51</b>	<b>10,25</b>	<b>1,90</b>	<b>0,51</b>	<b>3,59</b>
<b>Op. Comune</b> 1° Livello oraria	<b>840,36</b> 4,86	<b>512,87</b> 2,96	<b>186,09</b> 1,08	<b>42,56</b> 0,25	<b>10,33</b> 0,06	<b>1.592,21</b>	<b>9,20</b>	<b>1,70</b>	<b>0,46</b>	<b>3,22</b>
<b>Guardiani senza alloggio</b> oraria	<b>756,32</b> 4,37	<b>427,31</b> 2,47	<b>166,92</b> 0,96	<b>38,06</b> 0,22	<b>8,65</b> 0,05	<b>1.397,26</b>	<b>8,08</b>	<b>1,49</b>	<b>0,40</b>	<b>2,83</b>
<b>Guardiani con alloggio</b> oraria	<b>672,29</b> 3,89	<b>427,31</b> 2,47	<b>149,05</b> 0,88	<b>34,60</b> 0,20	<b>6,92</b> 0,04	<b>1.290,17</b>	<b>7,46</b>	<b>1,38</b>	<b>0,37</b>	<b>2,61</b>
<b>MENSA</b>	<b>0,65 €/h</b>	<b>TRASPORTO</b>	<b>0,17 €/h</b>							

A DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 2000 GLI OPERAI HANNO DIRITTO DI USUFRUIRE DI RIPOSI ANNUI MEDIANTE PERMESSI INDIVIDUALI PER 88 ORE.

# EDILIZIA INDUSTRIA LATINA 1 LUGLIO 2015

## CASSA INTEGRAZIONE PIOGGIA

- L'azienda è obbligata ad anticipare la Cassa integrazione per pioggia fino a 150 ore a lavoratore.
- Se si superano le 150 ore di Cassa integrazione e l'Inps non ha ancora rimborsato l'azienda, questa può sospendere l'anticipo per le ore.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

- L'azienda è obbligata a pagare il salario entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- L'azienda è obbligata, se paga mensilmente, ad erogare un anticipo al lavoratore entro la fine del mese di riferimento.

## MALATTIA

- Il lavoratore edile ha diritto a 9 mesi di malattia (12 se ha un'anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo) nell'arco di 20 mesi. Dopo tale periodo l'azienda **può licenziare** il lavoratore.
- La retribuzione è intera per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi. L'azienda **è obbligata ad anticipare, mensilmente**, l'intera retribuzione (sia la propria parte sia quella spettante all'Inps).

## LIQUIDAZIONE

- Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al lavoratore con l'ultima busta paga.

## PREAVVISO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO

- Il lavoratore è obbligato a comunicare le proprie dimissioni 7 giorni di calendario (10 per i lavoratori con un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni) prima dell'ultimo giorno di lavoro, altrimenti paga una penale corrispondente alla retribuzione dei giorni di preavviso non comunicati.
- La stessa cosa è valida per l'azienda in caso di licenziamento di un lavoratore.